



Assicurazione malattie

A. Informazione per tutte le persone che si trasferiscono nel Cantone dei Grigioni (dall'estero o da un altro cantone)

La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) disciplina l'**assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie** per tutta la popolazione che vive in Svizzera. In linea di principio tutte le persone che risiedono in Svizzera o che hanno un permesso di dimora o di domicilio devono assicurarsi presso una cassa malattie svizzera riconosciuta.

Tutte le persone che si stabiliscono nel Cantone in linea di principio sono tenute ad affidarsi a un'assicurazione svizzera entro tre mesi dalla notifica presso il competente comune di domicilio o di dimora. **L'attestato di assicurazione** deve essere inoltrato spontaneamente entro questi **tre mesi al comune di domicilio o di dimora**, che è incaricato del controllo e della vigilanza in materia di rispetto dell'obbligo di assicurazione.

Le persone straniere che hanno un'occupazione dipendente e il cui permesso di soggiorno ha una validità inferiore ai tre mesi, sono assoggettate all'obbligo assicurativo solo se non hanno una protezione assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Queste persone devono essere assicurate in Svizzera dal momento del loro ingresso nel Paese. **L'attestato di assicurazione deve essere notificato immediatamente al comune di dimora o di domicilio.**

B. Informazione per persone domiciliate nel Cantone dei Grigioni con familiari in uno stato UE o AELS

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Unione europea nonché i suoi Stati membri disciplina la libera circolazione delle persone tra gli Stati. Gli stessi accordi trovano applicazione anche tra la Svizzera e gli altri Stati aderenti all'AELS. Secondo le regole sul coordinamento della sicurezza sociale le persone che svolgono un'attività lucrativa (dipendente o indipendente) sono assoggettate all'assicurazione malattie. Di norma anche i familiari che non esercitano un'attività lucrativa (né percepiscono una pensione o un sussidio di disoccupazione nello Stato di residenza) sono assicurati nello Stato in cui la persona occupata lavora, anche se abitano in un altro Paese aderente all'Accordo.

Le persone che lavorano e abitano in Svizzera (persone con permesso di dimora breve o annuale e persone con permesso di domicilio così come i cittadini svizzeri) continuano ad essere assoggettate all'obbligo assicurativo in Svizzera come prima. Per i loro **familiari che non esercitano un'attività lucrativa (né percepiscono una pensione o un'indennità di disoccupazione nel Paese di residenza)** e abitano in un Paese membro della UE o dell'AELS, a seconda del Paese vige quanto segue:

1. Obbligo assicurativo

I familiari non esercitanti un'attività lavorativa domiciliati in I familiari non esercitanti un'attività lavorativa domiciliati in **I familiari non esercitanti un'attività lavorativa domiciliati in Belgio, Bulgaria, Estonia, Grecia, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Cipro, Islanda e Norvegia** devono assicurarsi in Svizzera.

2. Possibilità di esenzione

I familiari non esercitanti un'attività lavorativa domiciliati in **Germania, Finlandia, Francia, Italia, Austria e Spagna*** (***soltanto se la persona che abita in Svizzera è pensionata**) possono essere esentati dal comune di domicilio nei Grigioni se dispongono già di una copertura assicurativa per le cure medico-sanitarie nel loro Paese di domicilio.

3. Nessun obbligo assicurativo (eccezioni)

I familiari non esercitanti un'attività lavorativa domiciliati in **Danimarca, Portogallo, Svezia, Ungheria, Gran Bretagna, Spagna*** (***soltanto se la persona che abita in Svizzera non è pensionata**) e nel **Principato del Liechtenstein** non sono assoggettati all'obbligo assicurativo in Svizzera.

La persona che lavora e abita in Svizzera è tenuta ad assicurare i suoi familiari non esercitanti un'attività lucrativa entro tre mesi dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo in Svizzera stipulando una polizza presso il suo stesso assicuratore malattie oppure a presentare domanda di esenzione dall'obbligo assicurativo al proprio comune di domicilio. **L'attestato di assicurazione** deve essere inoltrato spontaneamente **entro i suddetti tre mesi** al **comune di domicilio o di dimora**, che è **responsabile del controllo e della vigilanza** in materia di obbligo assicurativo.

Nota bene: Questa è una sintesi generale. Per la valutazione di singoli casi fanno stato esclusivamente le norme del diritto interno e le norme contenute nei trattati internazionali.